

REGOLAMENTO DEI CONSIGLI DI CORSO

emendato dal Consiglio Accademico con delibera n. 400 del 23 Gennaio 2026

Art. 1 - Consigli di Corso

1. I Dipartimenti, al fine di approfondire tematiche specifiche relative alle singole Scuole o ai singoli Corsi, si articolano in organismi denominati Consigli di Corso, i quali rappresentano le singole Scuole comprese nei vari Dipartimenti.
2. Ogni Consiglio di Corso è costituito dai Professori delle discipline afferenti alle singole Scuole.
3. Qualora uno o più Consigli di Corso deliberano su un numero di studenti inferiore alle dieci unità, il Consiglio Accademico ne dispone, rispettivamente, l'accorpamento in altro Consiglio di Corso affine, oppure la riunione mediante istituzione di un nuovo Consiglio di Corso. In entrambe tali ipotesi, dovrà essere eletto un nuovo Referente secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. Il Consiglio di Corso, a maggioranza dei componenti:
 - a) opera per definire gli obiettivi didattici del Corso e dei percorsi formativi, nonché la loro strutturazione nell'ambito di criteri generali deliberati dal Consiglio Accademico;
 - b) propone, al Consiglio Accademico variazioni ai piani di studi;
 - c) esamina e propone al Consiglio Accademico gli obiettivi, i contenuti, i programmi e le modalità di verifica delle singole discipline;
 - d) definisce le prove d'ingresso ai Corsi, nell'ambito dei criteri generali dettati dal Regolamento didattico e dal Consiglio Accademico, e ne cura lo svolgimento;
 - e) propone, per il tramite del Referente, i calendari dei Corsi e degli esami dei Corsi Accademici;
 - f) propone, per il tramite del Referente, le commissioni degli esami e delle prove finali dei Corsi Accademici che sono successivamente nominate dal Direttore;
 - g) definisce le modalità di svolgimento delle prove finali in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Accademico;
 - h) esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti, dando agli stessi eventuale supporto tecnico di orientamento mediante l'individuazione di uno o più tutor;

- i) valuta la situazione curriculare e i crediti/debiti formativi dei singoli studenti eventualmente nominando un'apposita commissione di valutazione;
 - l) formula ogni altra proposta riguardante la didattica e l'organizzazione degli insegnamenti secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico di cui al comma 7, art. 2 della Legge 508/99, dallo Statuto e dai Regolamenti;
5. Il Consiglio di Corso viene convocato dal Referente di Corso almeno otto giorni prima della seduta, a mezzo e-mail da trasmettere a tutti i componenti e per conoscenza al Direttore, quando ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti. La convocazione può avvenire anche per iniziativa autonoma del Direttore quando ne ravvisi la necessità.
6. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto un verbale a cura del Referente di Corso o di un suo delegato, da trasmettere al Direttore ed alla Segreteria Didattica entro sette giorni.
7. Il Referente di Corso può invitare alle riunioni del Consiglio, a scopo esclusivamente consultivo:
- a) docenti che collaborano per l'insegnamento di discipline inserite nei piani di studio;
 - b) componenti del Personale Tecnico Amministrativo che possa fornire informazioni utili su specifici argomenti di discussione.
 - c) lo studente designato dalla Consulta degli Studenti che ne abbia fatto preventiva richiesta.
8. Qualora all'unanimità i componenti del Consiglio di corso lo ritenessero opportuno, il Consiglio stesso potrà essere svolto in modalità a telematica.
9. Ciascun componente del Consiglio di Corso, in caso di assenza, ha l'obbligo di conferire delega ad un collega dello stesso Consiglio, accettando senza riserve il suo operato e le decisioni verbalizzate. Ogni docente presente non può ricevere più di due deleghe dai colleghi assenti.

Art. 2 - Referenti dei Consigli di Corso

1. I Referenti dei Consigli di Corso:
- a) sono eletti dal Consiglio entro quindici giorni antecedenti l'inizio di ogni Anno Accademico; di norma le elezioni si svolgono con votazione palese (consentita anche con riunione da remoto); qualora un componente del Consiglio di Corso lo richieda, si procede con votazione in presenza e a scrutinio segreto; la durata del mandato è triennale ed è rinnovabile solo una volta.
 - b) sono, a tutti gli effetti, i rappresentanti ufficiali del Consiglio;



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO DI MUSICA DI PERUGIA
"Francesco Morlacchi"
Istituzione di Alta Cultura

- c) sono il tramite ufficiale di comunicazione fra i Consigli di Corso, i Dipartimenti, il Consiglio Accademico e la Direzione;
- d) hanno l'obbligo di essere presenti ad eventuali convocazioni e riunioni stabilite dal Direttore e dal Consiglio Accademico;
- e) coordinano la programmazione degli esami e della prova finale la cui commissione viene successivamente nominata dal Direttore;
- f) in casi di assoluta necessità, possono farsi temporaneamente sostituire da un altro componente del Consiglio di Corso di fiducia;
- g) in caso di dimissioni verranno sostituiti da altro Docente eletto dal Consiglio di Corso.